

Lavoro intermittente: (quando si può utilizzare)

Con la presente desideriamo informarLa che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la **lettera circolare n. 5286 del 13.03.2014** ha fornito alcune precisazioni in riferimento **all'ambito di applicazione del c.d. lavoro a chiamata**. Per effetto delle modifiche apportate dalla riforma del mercato del lavoro (legge n. 92/2012) e dal DL lavoro (DL n. 76/2013), infatti, si sono susseguiti una serie di **chiarimenti al fine di indicare le ipotesi più rilevanti di ricorso al lavoro a chiamata**. Con la **lettera circolare del 2014** il Ministero ha fornito alcuni particolari relativamente all'applicazione del **lavoro intermittente nel settore dello spettacolo**: il precedente **interpello n.7/2014**, infatti, ha **negato l'utilizzo di tale istituto in riferimento agli operai incaricati esclusivamente dell'installazione, smontaggio e allestimenti dei palchi, ovvero che espletano attività di natura logistica, prodromica o successiva rispetto all'evento e allo spettacolo**. Ora, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali chiarisce che **in riferimento al personale integrato nell'evento o nello spettacolo** (controllo luci, casse acustiche, microfoni) **può essere utilizzata la tipologia contrattuale di lavoro intermittente**. Di seguito illustriamo nel dettaglio i chiarimenti che sono stati forniti sull'argomento, al fine di individuare le fattispecie in cui è ammesso (o escluso) l'istituto del lavoro intermittente.

Premessa

Con la **lettera circolare n. 5286 del 13.03.2014**, il Ministero del Lavoro ha chiarito che **il lavoro intermittente può essere utilizzato anche in riferimento a quelle figure professionali integrate nell'ambito negli spettacoli**. Il chiarimento fa riferimento al precedente **interpello n.7/2014**, con cui è stata **negata la possibilità di ricorrere al lavoro intermittente in riferimento agli operai addetti allo smontaggio/allestimento dei palchi, in quanto si tratterebbe di attività prodromiche allo spettacolo e quindi non riconducibili all'attività di cui al n. 43 – 46 RD 2657/1923**.

Lavoro intermittente: la disciplina dell'istituto

Per effetto delle modifiche apportate dalla legge n. 92/2012 e dal DL n. 76/2013, è **possibile ricorrere al lavoro intermittente nelle seguenti ipotesi**:

- **svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo e saltuario**, secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale;
- **periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno**;
- **soggetti con più di cinquantacinque anni di età e soggetti con meno di ventiquattro anni di età** (23 anni e 364 giorni).

OSSERVA

Nell'ultimo caso, però, **le prestazioni contrattuali devono essere svolte entro il venticinquesimo anno di età.**

In assenza di disciplina collettiva in merito alle prime due ipotesi (esigenze individuate dai CCNL e periodi predeterminati), l'INAIL con la **circolare n. 64/2012** ha ribadito la **possibilità di ricorrere al lavoro intermittente per le attività elencate nella tabella approvata con il r.d. n.2657/1923**, non essendo variata la precedente previsione normativa.

Per effetto del DL n. 76/2013, verificata la legittima instaurazione del rapporto, il ricorso a prestazioni di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un **massimo di quattrocento giornate di effettivo lavoro "nell'arco di tre anni solari".**

Inoltre, i datori di lavoro **non** potranno ricorrere al lavoro a termine nei seguenti casi:

- per la **sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero**;
- salva diversa disposizione degli accordi sindacali, se il rapporto di lavoro intermittente sia **attivato presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi, sospensione dei rapporti o riduzione dell'orario con diritto al trattamento di integrazione salariale**, che abbiano riguardato **lavoratori adibiti alle stesse mansioni oggetto del contratto di lavoro intermittente**;
- se si tratta di **imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi, o non abbiano rielaborato tale valutazione**, ai sensi della normativa in materia di sicurezza sul lavoro.

La comunicazione

Oltre agli ordinari adempimenti in materia di lavoro, viene previsto che, **prima dell'inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a trenta giorni, il datore di lavoro è tenuto a comunicarne la durata con modalità semplificate alla Direzione territoriale del lavoro competente per territorio, mediante sms, fax o posta elettronica.**

Coloro che non rispettano la disciplina in materia di comunicazione potrebbero essere assoggettati ad alcune sanzioni:

COMUNICAZIONE - CONSEGUENZE

Comunicazione nei termini, modalità di comunicazione corrette

Se vengono rispettati i termini per la comunicazione preventiva e vengono adottate modalità di comunicazione corrette, il datore di lavoro adempie a tutti gli adempimenti per utilizzare correttamente l'istituto del lavoro intermittente.

Mancata comunicazione, comunicazione tardiva o attraverso canali non previsti dal DM	La violazione dell'obbligo prevede la sanzione amministrativa da 400 a 2.400 euro in relazione a ciascun lavoratore per cui sia stata omessa la comunicazione. In caso di inadempienza, inoltre, non si applica la procedura di "diffida" che riconosce al trasgressore il pagamento di una somma pari all'importo della sanzione nella misura del minimo previsto dalla legge ovvero, nella misura pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura fissa.
Prestazione MAI effettuata	In assenza di annullamento della comunicazione già inoltrata è da ritenersi comunque effettuata la prestazione lavorativa per i giorni indicati, con le relative conseguenze di natura retributiva o contributiva.

A chi si applica

Come anticipato in premessa, il Ministero del Lavoro è **intervenuto in numerose occasioni al fine di chiarire l'ambito di applicazione dell'istituto a seguito della modifiche intervenute nel biennio 2012-2013.**

Si deve osservare, innanzitutto, che si continua ad applicare il lavoro intermittente alle attività individuate dalla **tabella approvata con il R.D. n.2657/1923**. I singoli contratti collettivi, poi, possono individuare dettagliatamente le attività ed i periodi (per esempio, ferie natalizie, estive, fine settimana ecc.) per cui è concesso l'utilizzo dell'istituto. In ogni caso, il contratto di lavoro intermittente può essere utilizzato in riferimento a qualsiasi tipo di attività (a prescindere dal periodo) in riferimento a soggetti con **più di cinquantacinque anni di età e soggetti con meno di ventiquattro anni di età** (23 anni e 364 giorni).

CASI DI APPLICAZIONE DEL LAVORO INTERMITTENTE (RD N. 2657/1923)	
1	<i>Custodi</i>
2	<i>Guardiani diurni e notturni, guardie daziarie</i>
3	<i>Portinai</i>
4	<i>Fattorini (esclusi quelli che svolgono mansioni che richiedono una applicazione assidua e continuativa), uscieri e inservienti.</i>
5	<i>Camerieri, personale di servizio e di cucina negli alberghi, trattorie, esercizi pubblici in genere, carrozze-letto, carrozze ristoranti e piroscafi, a meno che nelle particolarità del caso, a giudizio dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro, manchino gli estremi di cui all'art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955.</i>
6	<i>Pesatori, magazzinieri, dispensieri ed aiuti.</i>
7	<i>Personale addetto alla estinzione degli incendi.</i>
8	<i>Personale addetto ai trasporti di persone e di merci: Personale addetto ai lavori di carico e scarico, esclusi quelli che a giudizio dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro non abbiano carattere di discontinuità.</i>
9	<i>Cavallanti, stallieri e addetti al governo dei cavalli e del bestiame da trasporto, nelle aziende commerciali e industriali</i>

10	<i>Personale di treno e di manovra, macchinisti, fuochisti, manovali, scambisti, guardabarriere delle ferrovie interne degli stabilimenti.</i>
11	<i>Sorveglianti che non partecipino materialmente al lavoro.</i>
12	<i>Addetti ai centralini telefonici privati.</i>
13	<i>Personale degli ospedali, dei manicomi, delle case di salute e delle cliniche, fatta eccezione per il personale addetto ai servizi di assistenza nelle sale degli ammalati, dei reparti per agitati o sudici nei manicomi, dei reparti di isolamento per deliranti o ammalati gravi negli ospedali, delle sezioni specializzate per ammalati di forme infettive o diffuse, e, in genere, per tutti quei casi in cui la limitazione di orario, in relazione alle particolari condizioni della assistenza ospedaliera, sia riconosciuta necessaria dall'Ispettorato dell'industria e del lavoro, previo parere del medico provinciale.</i>
14	<i>Commessi di negozio nelle città con meno di cinquantamila abitanti a meno che, anche in queste città, il lavoro dei commessi di negozio sia dichiarato effettivo e non discontinuo con ordinanza del prefetto, su conforme parere delle organizzazioni padronali ed operaie interessate, e del capo circolo dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro competente per territorio.</i>
15	<i>Personale addetto alla sorveglianza degli essiccatoi.</i>
16	<i>Personale addetto alla sorveglianza degli impianti frigoriferi.</i>
17	<i>Personale addetto alla sorveglianza degli apparecchi di sollevamento e di distribuzione di acqua potabile.</i>
18	<i>Personale addetto agli impianti di riscaldamento, ventilazione e inumidimento di edifici pubblici e privati.</i>
19	<i>Personale addetto agli stabilimenti di bagni e acque minerali, escluso il personale addetto all'imbottigliamento, imballaggio e spedizione.</i>
20	<i>Personale addetto ai servizi di alimentazione e di igiene negli stabilimenti industriali.</i>
21	<i>Personale addetto ai servizi igienici o sanitari, dispensari, ambulatori, guardie mediche e posti di pubblica assistenza, a meno che, a giudizio dell'Ispettorato corporativo, manchino nella particolarità del caso, gli estremi di cui all'art. 6 del Regolamento 10 settembre 1923, n. 1955 (prestazioni discontinue o di semplice attesa o custodia).</i>
22	<i>Barbieri, parrucchieri da uomo e da donna nelle città con meno di centomila abitanti, a meno che, anche in queste città, il lavoro dei barbieri e parrucchieri da uomo e da donna sia dichiarato effettivo e non discontinuo con ordinanza del prefetto su conforme parere delle organizzazioni padronali ed operaie interessate e del capo circolo dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro competente per territorio.</i>
23	<i>Personale addetto alla toeletta (manicure, pettinatrici).</i>
24	<i>Personale addetto ai gazometri per uso privato.</i>
25	<i>Personale addetto alla guardia dei fiumi, dei canali e delle opere idrauliche.</i>
26	<i>Personale addetto alle pompe di eduazione delle acque se azionate da motori elettrici.</i>
27	<i>Personale addetto all'esercizio ed alla sorveglianza dei forni a fuoco continuo nell'industria della calce e cemento, a meno che, a giudizio dell'Ispettorato del lavoro, nella particolarità del caso, concorrano speciali circostanze a rendere gravoso il lavoro. Fuochisti adibiti esclusivamente alla condotta del fuoco nelle fornaci di laterizi, di materiali refrattari, ceramiche e vetrerie.</i>

28	<i>Personale addetto nelle officine elettriche alla sorveglianza delle macchine, ai quadri di trasformazione e di distribuzione, e alla guardia e manutenzione delle linee e degli impianti idraulici, a meno che, a giudizio dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro, la sorveglianza, nella particolarità del caso, non assuma i caratteri di cui all'art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955.</i>
29	<i>Personale addetto alla sorveglianza ed all'esercizio: a) degli apparecchi di concentrazione a vuoto; b) degli apparecchi di filtrazione; c) degli apparecchi di distillazione; d) dei forni di ossidazione, riduzione e calcinazione nelle industrie chimiche, a meno che si tratti di lavori che, a giudizio dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro, non rivestano i caratteri di cui all'art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955; e) degli impianti di acido solforico e acido nitrico; f) degli apparecchi per l'elettrolisi dell'acqua; g) degli apparecchi per la compressione e liquefazione dei gas.</i>
30	<i>Personale addetto alle gru.</i>
31	<i>Capistazione di fabbrica e personale dell'ufficio ricevimento bietole nella industria degli zuccheri.</i>
32	<i>Personale addetto alla manutenzione stradale.</i>
33	<i>Personale addetto esclusivamente nell'industria del candeggio e della tintoria, alla vigilanza degli autoclavi ed apparecchi per la bollitura e la liscivatura ed alla produzione con apparecchi automatici del cloro elettrolitico.</i>
34	<i>Personale addetto all'industria della pesca.</i>
35	<i>Impiegati di albergo le cui mansioni implicano rapporti con la clientela e purchè abbiano carattere discontinuo (così detti "impiegati di bureau" come i capi e sottocapi addetti al ricevimento, cassieri, segretari con esclusione di quelli che non abbiano rapporti con i passeggeri), a meno che nella particolarità del caso, a giudizio dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro, manchino gli estremi di cui all'art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955 (prestazioni discontinue o di semplice attesa o custodia).</i>
36	<i>Operai addetti alle pompe stradali per la distribuzione della benzina, comunemente detti pompisti, a meno che nella particolarità del caso, a giudizio dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro manchino gli estremi di cui all'art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955 (prestazioni discontinue o di semplice attesa o custodia).</i>
37	<i>Operai addetti al funzionamento e alla sorveglianza dei telai per la segatura del marmo, a meno che nella particolarità del caso a giudizio dell'Ispettorato corporativo manchino gli estremi di cui all'art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955.</i>
38	<i>Interpreti alle dipendenze di alberghi o di agenzie di viaggio e turismo, esclusi coloro che hanno anche incarichi od occupazioni di altra natura e coloro le cui prestazioni, a giudizio dell'Ispettorato corporativo, non presentano nella particolarità del caso i caratteri di lavoro discontinuo o di semplice attesa.</i>
39	<i>Operai addetti alle presse per il rapido raffreddamento del sapone, ove dall'Ispettorato corporativo sia, nei singoli casi, riconosciuto il carattere discontinuo del lavoro.</i>
40	<i>Personale addetto al governo, alla cura ed all'addestramento dei cavalli nelle aziende di allevamento e di allenamento dei cavalli da corsa.</i>
41	<i>Personale addetto esclusivamente al governo e alla custodia degli animali utilizzati per prodotti medicinali o per esperienze scientifiche nelle aziende o istituti che fabbricano sieri.</i>

42	<i>Personale addetto ai corriponti, a meno che nella particolarità del caso, a giudizio dell'Ispettorato del lavoro, manchino gli estremi di cui all'art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955 (prestazioni discontinue o di semplice attesa o custodia).</i>
43	<i>Artisti dipendenti da imprese teatrali, cinematografiche e televisive; operai addetti agli spettacoli teatrali, cinematografici e televisivi, cineoperatori, cameramen-recording o teleoperatori da ripresa, fotografi e intervistatori occupati in imprese dello spettacolo in genere ed in campo documentario, anche per fini didattici.</i>
44	<i>Operai addetti esclusivamente alla sorveglianza dei generatori di vapore con superficie non superiore a 50 mq. quando, nella particolarità del caso, detto lavoro abbia carattere di discontinuità, accertato dall'Ispettorato del lavoro.</i>
45	<i>Operai addetti presso gli aeroporti alle pompe per il riempimento delle autocisterne e al rifornimento di carburanti e lubrificanti agli aerei da trasporto, eccettuati i singoli casi nei quali l'Ispettorato del lavoro accerti l'inesistenza del carattere della discontinuità.</i>
46	<i>Operai addobbatori o apparatori per cerimonie civili o religiose ove dall'Ispettorato del lavoro sia, nei singoli casi, riconosciuto il carattere discontinuo del lavoro.</i>

Di seguito proponiamo uno schema riepilogativo:

LAVORO INTERMITTENTE - AMBITO DI APPLICAZIONE		
Quando è ammesso	Svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo e saltuario , secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale.	Si applica, inoltre, alle attività indicate nella tabella approvata con R.D. n. 2657/1923 (disponibile al termine della trattazione).
	Periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno, definiti dalla contrattazione collettiva.	
	Soggetti con più di cinquantacinque anni di età e soggetti con meno di ventiquattro anni di età (23 anni e 364 giorni).	
Il limite	Il ricorso a prestazioni di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un massimo di quattrocento giornate di effettivo lavoro "nell'arco di tre anni solari" .	
Quando è escluso	Sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero.	
	Salva diversa disposizione degli accordi sindacali, se il rapporto di lavoro intermittente sia attivato presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi, sospensione dei rapporti o riduzione dell'orario con diritto al trattamento di integrazione salariale , che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni oggetto del contratto di lavoro intermittente.	
	Imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi, o non abbiano rielaborato tale valutazione , ai sensi della normativa in materia di sicurezza sul lavoro.	

I chiarimenti più recenti (lettera circolare n. 5286/2014)

Partendo dall'intervento più recente, con la lettera **circolare n. 5286 del 13.03.2014** il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito precisazioni in relazione al personale impiegato in manifestazioni e spettacoli, specificando maggiormente il contenuto dell'interpello n. 7/2014.

OSSERVA

Si tratta, rispettivamente degli *"Artisti dipendenti da imprese teatrali, cinematografiche e televisive; operai addetti agli spettacoli teatrali, cinematografici e televisivi, cineoperatori, cameramen-recording o teleoperatori da ripresa, fotografi e intervistatori occupati in imprese dello spettacolo in genere ed in campo documentario, anche per fini didattici"* (n. 43) e degli *"Operai addobbatori o apparatori per cerimonie civili o religiose ove dall'Ispettorato del lavoro sia, nei singoli casi, riconosciuto il carattere discontinuo del lavoro"* (n. 46).

In riferimento all'interpello n. 7/2014 si evidenzia che **il Ministero del lavoro ha ritenuto che non sembra possibile operare una equiparazione tra le categorie professionali indicate ai numeri 43 e 46, laddove il prestatore risulti incaricato all'installazione, smontaggio, allestimento di palchi, stand o strutture di ingegneria civile in occasione di concerti, spettacoli, fiere, congressi e manifestazioni sportive, in quanto attività esclusivamente prodromiche ovvero successive - seppur funzionalmente connesse - all'evento e allo spettacolo.**

Ad ogni modo, **resta ferma la possibilità di instaurare un rapporto di lavoro di natura intermittente anche per tali attività, laddove il lavoratore sia in possesso dei requisiti anagrafici (più di cinquantacinque anni di età e soggetti con meno di ventiquattro anni di età) o qualora ciò sia previsto dalla contrattazione collettiva.**

Con la **lettera circolare n. 5286/2014** viene specificato che, **nella diversa ipotesi in cui gli operai siano impiegati dalle imprese dello spettacolo in attività non esclusivamente prodromiche o successive all'evento ma integrate nell'evento o nello spettacolo**, quali ad esempio **controllo luci, casse acustiche, microfoni ecc.**, appare possibile **l'utilizzo della tipologia contrattuale del lavoro intermittente**, mediante rinvio alle categorie professionali contemplate al n. 43 e 46 della tabella approvata con RD 2657/1923.

I precedenti chiarimenti

Tra i chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro ricordiamo, in particolare, **l'interpello n. 31 del 19.11.2013**, con cui il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato istanza di interpello per avere chiarimenti in merito **al possibile utilizzo della tipologia contrattuale del lavoro intermittente in relazione alle figure dell'interprete e del traduttore che espletano la propria attività presso scuole o istituti di lingua**. In particolare, **l'istante chiede se le suddette categorie professionali possano essere assimilate a quella degli "interpreti alle dipendenze di alberghi o di agenzie di viaggio e turismo"**, contemplata al n. 38 della tabella allegata al R.D. n. 2657/1923, così come richiamata dall'art. 40, D.Lgs. n. 276/2003 e dal D.M. 23 ottobre 2004 di questo Ministero.

Secondo il Ministero, **non sembra possibile operare una equiparazione della figura dell'interprete/traduttore impiegato presso scuole o istituti di lingua a quella di cui al n. 38 della tabella citata.** Resta ferma la possibilità di instaurare un rapporto di lavoro di natura intermittente anche in tali ambiti laddove il lavoratore sia in possesso dei **requisiti anagrafici** di cui all'art. 34 del D.Lgs. n. 276/2003 o qualora sia previsto dalla disciplina collettiva di settore.

Tra gli altri chiarimenti ricordiamo **l'interpello n. 26/2013**, con cui viene chiarimento che il contratto di lavoro intermittente può essere utilizzato anche in riferimento **all'attività di addetto all'inventario**, in quanto rientrante nelle figure declinate al n. 6 della tabella allegata al R.D. n. 2657/1923, con particolare riferimento a quelle dei pesatori e magazzinieri.

Con **l'interpello n. 13/2013**, invece, si ritiene possibile instaurare rapporti di lavoro intermittente per il personale addetto ai **servizi di salvataggio presso gli stabilimenti balneari per l'attività di assistenti bagnanti al pari del personale addetto agli stabilimenti di bagni e acque minerali.**

Con **l'interpello n. 7/2013** viene chiarimento un particolare in riferimento all'ipotesi contemplata nel n. 43 della tabella, che come noto si riferisce ad *"artisti dipendenti da imprese teatrali, cinematografiche e televisive; operai addetti agli spettacoli teatrali, cinematografici e televisivi; cineoperatori, cameramen recording o teleoperatori da ripresa, fotografi e intervistatori occupati in imprese dello spettacolo in genere ed in campo documentario, anche per fini didattici"*. L'interpello, sull'argomento, ha precisato che l'espressione *"anche per fini didattici"*, pur riferendosi alle **attività elencate nell'ultimo periodo della disposizione richiamata, costituisce un elemento chiarificatore meramente aggiuntivo.** Ciò vuol dire che il ricorso al contratto di lavoro intermittente, in relazione a tutte le figure indicate al n. 43 della tabella, è ammesso anche in assenza di tali fini didattici.

Con **l'interpello n. 28/2013**, infine, viene precisato che, nell'ottica di un ampliamento del concetto di servizi espletati dagli **operatori addetti agli spettacoli televisivi menzionato nel n. 43 del R.D. del 1923**, si ritiene **che il contratto di lavoro intermittente possa essere utilizzato anche per l'assunzione di lavoratori addetti a servizi di live streaming, webcasting ovvero a servizi prestati su internet, di natura discontinua ed intermittente nel rispetto delle condizioni sopra richiamate.**